

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 16/03/2005 n. 1075  
legge 109/94 Articoli 17, 34 - Codici 17.1, 34.1

Con l'art. 17, comma 14quies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., il legislatore, nell'escludere "le relazioni geologiche" dalle attività che il progettista può affidare in subappalto, ha perseguito un'esigenza di tutela dell'amministrazione, che è meglio garantita dalla instaurazione di un rapporto diretto con il professionista (sia pur attraverso la sua partecipazione ad un raggruppamento temporaneo od altra forma associativa), ma lo ha fatto in via mediata attraverso una delimitazione delle attività professionali che possono esprimersi nella forma del subappalto. Il rispetto del divieto di subappalto non è affatto assicurato dalla circostanza che il bando si limiti a chiedere genericamente agli aspiranti concorrenti di indicare preventivamente i nomi dei professionisti che svolgeranno i singoli servizi, perché ciò non chiarisce, neppure in via indiretta (cioè ponendo un esplicito divieto di subappalto), le modalità mediante le quali può essere definito il rapporto giuridico tra il progettista ed il geologo che sarà incaricato di redigere la relazione geologica. Modalità che, una volta escluso il subappalto, si riducono, tenuto conto delle diverse tipologie di soggetti che possono essere incaricati della progettazione stabilite dal medesimo articolo 17, comma 1, o nell'inclusione del geologo nelle associazioni, nel raggruppamento temporaneo e nella società di professionisti ovvero nella incardinazione stabile del medesimo nella società di ingegneria.